

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR 2007-2013)

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto vi) - Sottosezione 1 Articolo 41

Misura 216
Sostegno agli investimenti non produttivi

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA Azioni 1 e 2

INDICE

- 1 Obiettivi
- 2 Caratteristiche della Misura
- 3 Beneficiari
- 4 Requisiti e adempimenti
- 5 Aree di applicazione
- 6 Procedimenti amministrativi
 - 6.1 Bandi territoriali
 - 6.2 Competenza dei procedimenti istruttori
- 7 Domande di aiuto
 - 7.1 Presentazione
 - 7.2 Progetto e documentazione da allegare
 - 7.3 Istruttoria delle domande di aiuto
 - 7.4 Ammissibilità delle spese
- 8 Realizzazione degli interventi
 - 8.1 Tempi di attuazione degli interventi
 - 8.2 Proroghe
 - 8.3 Varianti al progetto
- 9 Domande di pagamento e rendicontazione delle spese
 - 9.1 Presentazione
 - 9.2 Istruttoria delle domande di pagamento
- 10 Gestione finanziaria
- 11 Controlli
- 12 Perdita dei requisiti e inadempimenti
- 13 Riferimenti

Principali definizioni e abbreviazioni

PSR 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE)

1698/05

PRIP: Programma Rurale Integrato Provinciale

Domanda di aiuto: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime

(art. 3, lett. a), del Reg. (CE) 1975/06)

Domanda di pagamento: domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per

ottenere il pagamento (art. 3, lett. b), del Reg. (CE) 1975/06)

1. Obiettivi

Le disposizioni contenute nel presente Programma operativo hanno l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dall'Azione 1 "Accesso al pubblico e gestione faunistica" e dall'Azione 2 "Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica" della Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" del PSR 2007-2013, al fine di dare attuazione alla Misura stessa attraverso specifici bandi territoriali.

Tali disposizioni integrano i contenuti del Programma operativo della Misura 216 – Azione 3 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 168 dell' 11 febbraio 2008.

2. Caratteristiche della Misura

La Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" prevede le seguenti Azioni a gestione territoriale provinciale:

- Azione 1 Accesso al pubblico e gestione faunistica
- Azione 2 Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica
- Azione 3 Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Per il dettaglio degli impegni si rimanda alla descrizione contenuta nel PSR 2007-2013 e alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 216" (di seguito Schede tecniche).

3. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dalle Azioni 1 e 2 della Misura 216 i soggetti individuati dal PSR 2007-2013, in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 4.

In particolare, gli imprenditori agricoli devono esercitare attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 228/2001, essere in possesso di partita IVA agricola o combinata ed inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A.

4. Requisiti e adempimenti

Per beneficiare dei sostegni finanziari previsti dalle Azioni 1 e 2 della Misura 216, i richiedenti devono possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel PSR 2007-2013, nel presente Programma operativo e nelle Schede tecniche.

Oltre alle condizioni generali previste dal PSR si rimanda, in particolare, al par. 5.2.8 "Altri requisiti generali comuni a più misure" per il requisito riferito all'iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda di aiuto.

I beni acquistati e le opere realizzate sono soggetti al vincolo di destinazione d'uso secondo quanto previsto dall'art. 19 della L.R. 15/97. In caso di mancato rispetto di tale vincolo si applicano le disposizioni stabilite dalla medesima L.R. 15/97.

5. Aree di applicazione

La Misura si applica alle superfici agricole incluse nel progetto - di cui al successivo paragrafo 7.2 - ricadenti nelle aree indicate nel PSR 2007-2013 al paragrafo "Localizzazione" delle Azioni 1 e 2 della Misura 216.

A tali superfici è attribuita la zonizzazione secondo le modalità definite nell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 17 marzo 2008 (cfr. "Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione dell'Asse 2").

A seguito della revisione del PSR – approvata con Decisione della Commissione C(2009)10344 del 17 dicembre 2009 - il paragrafo "Localizzazione" dell'Azione 1 "Accesso al pubblico e gestione faunistica" della Misura 216 ha subito alcune modifiche che incidono sulle aree di applicazione.

Da ciò discende la necessità di integrare, così come di seguito indicato, la tabella di cui al paragrafo 7 "Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione dell'Asse 2" dell'allegato 1 "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del PSR" di cui alla citata deliberazione n. 363/2008, con riferimento alla zonizzazione relativa all'Azione in questione.

Tab. A – Integrazione al paragrafo 7 "Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione dell'Asse 2" dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 363/2008.

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Aree protette (Aree di riequilibrio ecologico e Paesaggi naturali e seminaturali protetti)	L. R. 6/2005 Art. 4	• 216 - 1	Cartografata
Oasi di protezione della fauna Zone di ripopolamento e cattura Centri per la riproduzione della fauna Zone di rifugio	L. R. 8/1994 Art. 19 Art. 22	• 216 - 1	Cartografata

Non possono essere oggetto del sostegno finanziario superfici agricole ricadenti in territori di altre Regioni.

6. Procedimenti amministrativi

6.1 Bandi territoriali

Secondo quanto stabilito dal paragrafo 5.3.2.4 del PSR, gli Enti territoriali approvano, sulla base delle indicazioni contenute nel PSR, nel PRIP, nel presente Programma e nelle Schede tecniche i bandi per l'accesso alle Azioni 1 e 2 della Misura 216.

Il PSR prevede inoltre che l'Azione 1 della Misura 216 venga attuata attraverso specifici Accordi Agroambientali approvati dalle Amministrazioni provinciali.

I bandi per l'accesso all'Azione 1 devono, pertanto, essere elaborati anche sulla base delle indicazioni contenute negli specifici Accordi Agroambientali, che devono essere approvati entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Programma sul Bollettino Ufficiale telematico regionale.

Le Amministrazioni provinciali interessate all'attuazione sia dell'Azione 1 sia dell'Azione 2, sono tenute all'adozione di un unico bando, che dovrà essere approvato successivamente alla pubblicazione dell'Accordo Agroambientale, per consentire a chiunque abbia interesse a realizzare un progetto, finalizzato alla gestione faunistica e/o alla fruizione pubblica all'interno dell'area di applicazione dell'Accordo, di presentare domanda di aiuto.

6.2 Competenza dei procedimenti istruttori

Ai fini dell'espletamento dei procedimenti istruttori (istruttoria in merito all'ammissibilità e alla selezione delle domande di aiuto e istruttoria sulle domande di pagamento) si individua un'unica Amministrazione titolare del procedimento (di seguito Amministrazione titolare) secondo le condizioni di seguito indicate:

- per le domande con investimenti fissi oppure fissi e mobili, è competente l'Amministrazione sul cui territorio ricade la prevalenza economica degli investimenti fissi previsti nel progetto per i quali viene presentata domanda di aiuto;
- per le domande con solo investimenti mobili, è competente l'Amministrazione sul cui territorio ricade la prevalenza della superficie interessata al progetto per il quale viene presentata domanda di aiuto.

7. Domande di aiuto

7.1 Presentazione

I soggetti di cui al paragrafo 3 "Beneficiari" possono beneficiare dei sostegni previsti in attuazione delle Azioni 1 e 2 della Misura 216, qualora presentino domanda di aiuto e risultino collocati, a seguito di apposita istruttoria, in graduatoria in posizione utile al finanziamento.

Le domande di aiuto per le Azioni 1 e 2 dovranno essere presentate secondo le modalità indicate da AGREA nel Manuale vigente "PSR 2007-2013 – Reg. (CE) n. 1698/05 – Procedura Operativa generale per la presentazione delle domande".

I termini per la presentazione della domanda di aiuto saranno definiti con atto della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

Le domande di aiuto devono essere corredate di una copia del progetto elaborato secondo le indicazioni di seguito riportate.

7.2 Progetto e documentazione da allegare

Il progetto - corredato da tutte le informazioni utili per lo svolgimento delle attività istruttorie e per l'attribuzione dei punteggi - dovrà essere supportato dai seguenti documenti:

1. relazione generale con la quale si definiscono:

- a) le finalità del progetto;
- la coerenza con gli obiettivi generali della Misura e quelli specifici dell'Azione per cui il progetto è presentato;
- c) la coerenza con gli strumenti di programmazione territoriali vigenti nell'area su cui insiste il progetto; nel caso specifico dell'Azione 1 il progetto dovrà essere coerente con i contenuti dell'Accordo Agroambientale a cui il progetto fa riferimento (cfr. Scheda tecnica attuativa Azione 1).

2. relazione tecnica che dovrà riportare:

- a) la descrizione analitica degli interventi e degli investimenti che si intendono realizzare tra quelli previsti nel PSR, nelle Schede tecniche e nel bando; al fine di determinare il vincolo di destinazione d'uso di cui alla L.R. n. 15/97, per ogni investimento il beneficiario dovrà indicare se si tratta di investimento "fisso" o "mobile";
- b) esclusivamente per gli investimenti fissi, il computo metrico estimativo dei lavori previsti;
- c) la descrizione degli interventi di manutenzione che si intendono attuare per garantire il mantenimento degli interventi per tutta la durata relativa al vincolo di destinazione d'uso, così come definita dall'art. 19 della L.R. 15/97.

Il computo metrico estimativo di cui alla lettera b) deve essere redatto facendo riferimento al "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura" in vigore oppure, per gli investimenti non compresi in tale prezziario, all'"Elenco Prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica" in vigore.

Per gli investimenti non compresi nelle voci dei prezziari e per le attrezzature mobili è necessario fornire:

- almeno tre preventivi di spesa di ditte in concorrenza su carta intestata;
- una relazione tecnico-economica che evidenzi, con riferimento al preventivo scelto, le motivazioni della scelta effettuata.
- 3. *copia della cartografia C.T.R.* in scala congrua individuata nei bandi riportante la delimitazione della superficie interessata al progetto e la localizzazione degli investimenti.
- 4. *copia dell'estratto di mappa* in scala congrua individuata nei bandi su cui si intende eseguire gli interventi, con indicazione dell'esatta ubicazione degli investimenti che si intendono eseguire ad esclusione delle attrezzature mobili.
- 5. *elaborati grafici dei manufatti,* qualora previsti nel progetto.
- 6. cronoprogramma, redatto in relazione alla tipologia e all'importo degli investimenti da realizzare con espressa previsione del termine previsto per l'ultimazione dei lavori. Qualora il progetto abbia durata pluriennale deve essere articolato per stralci annuali: in tal caso il cronoprogramma deve riportare, per ciascuna annualità, la tipologia e l'importo degli investimenti da eseguire e il relativo termine per l'ultimazione dei lavori.

Per quanto riguarda la superficie interessata al progetto di cui al punto 3, essa identifica il territorio oggetto di investimenti fissi e/o mobili ed è costituita da uno o più poligoni da riportare sulla cartografia allegata alla domanda. Nella cartografia devono essere indicati gli investimenti fissi previsti dal progetto come elementi puntuali (ad es. cartelloni, altane ecc.) e lineari (sentieri, recinzioni ecc.). Un poligono è identificato dalla relazione funzionale esistente tra gli investimenti e il territorio su cui gli stessi vengono realizzati. Qualora gli investimenti siano separati da zone non ammissibili e/o superfici forestali, le aree di progetto dovranno essere separate in più poligoni. La congruità della relazione funzionale tra gli investimenti e il territorio su cui gli stessi insistono sarà verificata durante la fase istruttoria della domanda; con riferimento alla sussistenza o meno di tale

relazione funzionale, l'Amministrazione titolare potrà escludere dal progetto gli investimenti che ritiene non congrui.

Qualora tuttavia l'esclusione degli investimenti comporti l'impossibilità di perseguire le finalità del progetto, la domanda non sarà ritenuta ammissibile a finanziamento.

La localizzazione puntuale degli investimenti mobili (ad es. gabbie) può non essere indicata sulla cartografia, fermo restando comunque che tali investimenti possono essere utilizzati solo all'interno delle aree di progetto.

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere allegata alla domanda e debitamente sottoscritta dal beneficiario. Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, tale documentazione dovrà essere predisposta e firmata da un professionista abilitato ed iscritto all'Albo.

Infine, il beneficiario dovrà allegare alla domanda di aiuto i seguenti documenti:

- a) in caso di investimenti fissi da realizzare su superfici agricole che non siano di proprietà:
 - nulla-osta del proprietario delle superfici agricole che attesti il suo assenso alla realizzazione degli investimenti;
 - dichiarazione del proprietario delle superfici agricole su cui si intendono realizzare gli investimenti con cui si attesti di essere a conoscenza del vincolo di destinazione d'uso stabilito per gli investimenti dalla L.R. 15/97;
- in caso di investimenti fissi in aree protette: richiesta di nulla-osta all'Ente di gestione; in ogni caso, al momento della concessione è necessario che l'Ente di gestione abbia rilasciato il nulla-osta;
- c) ove ricorra il caso: copia della richiesta per l'autorizzazione alla realizzazione dell'investimento (per esempio permesso di costruire); in ogni caso, al momento della concessione è necessaria la presentazione dell'effettiva autorizzazione.

7.3 Istruttoria delle domande di aiuto

L'Amministrazione titolare provvede all'istruttoria atta a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità e delle condizioni di accesso, all'applicazione dei criteri di selezione indicati nel bando, nonché all'approvazione delle graduatorie suddivise per Azioni.

L'utilizzo dei criteri di selezione deve tener conto di quanto stabilito nel PSR 2007-2013, nei PRIP e nella Parte generale del Programma Operativo dell'Asse 2 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 168 dell' 11 febbraio 2008 oltre a quanto di seguito disposto.

Le domande presentate saranno ordinate utilizzando i criteri di seguito elencati:

- Criteri territoriali: le priorità attribuite a questi criteri si riferiscono alle aree preferenziali elencate nel PSR (cfr. Azione 1 della Misura 216) e nei PRIP;
- Criteri tecnici: si riferiscono alle specifiche tecniche del progetto e devono riguardare gli elementi di seguito elencati:
 - Tipologia degli interventi presenti nel progetto; le Amministrazioni provinciali, in coerenza con le proprie programmazioni territoriali, attribuiscono specifici livelli di priorità a ciascuno degli interventi previsti dalle Azioni 1 e 2. In presenza di Accordo Agroambientale, i diversi livelli di priorità assegnati ad interventi realizzati all'interno delle aree individuate dall'Accordo medesimo non possono essere mai superati da livelli di priorità assegnati ad interventi o combinazioni di interventi realizzati fuori dalle aree stesse (a titolo esplicativo si riporta di seguito una tabella nella quale gli interventi vengono indicati genericamente da una lettera)

	Livello di priorità	Livello di priorità
Tipologia di intervento	dell'intervento nell'area	dell'intervento fuori
	dell'AAA	dall'area dell'AAA

Y ₁	P14	P4
Y ₂	P13	P3
Y ₃	P12	P2
Y _n	P11	P1

- *Criteri soggettivi*: si riferiscono alle caratteristiche dei beneficiari e ad essi sono attribuiti specifici livelli di priorità. Tali criteri devono riguardare gli elementi di seguito elencati:
 - Sottoscrizione del beneficiario dell'Accordo Agroambientale (per avvalersi di tale priorità il beneficiario dovrà indicare nella relazione generale del progetto i riferimenti di approvazione dell'Accordo Agroambientale sottoscritto);
 - Adesione del beneficiario ad iniziative anche in corso, coerenti e/o interrelate con le finalità delle Azioni della Misura 216 (per avvalersi di tale priorità il beneficiario dovrà riportare nella relazione generale del progetto i riferimenti dell'iniziativa a cui ha aderito, allegando alla domanda di aiuto copia della documentazione che attesta tale adesione);
 - Adesione del beneficiario ad altre Misure dell'Asse 2 e/o 3 del PSR.

Le Amministrazioni provinciali individuano nel bando i criteri di selezione ed i relativi livelli di priorità, ivi incluso i criteri di precedenza in caso di parità di punteggio.

Il livello di priorità connesso ai criteri territoriali si attribuisce a tutta la superficie interessata al progetto qualora questa ricada per almeno il 50% nelle aree preferenziali stabilite dal PSR e/o dal PRIP.

La superficie interessata al progetto dovrà:

- riguardare esclusivamente superfici agricole, pertanto sono escluse le superfici forestali;
- essere verificata dall'Ente competente attraverso l'utilizzazione di sistemi informativi territoriali e loro applicativi.

Qualora la dotazione finanziaria destinata a ciascuna Azione risulti sufficiente al soddisfacimento di tutte le domande pervenute ritenute ammissibili, le Amministrazioni competenti hanno la facoltà di approvare un elenco di beneficiari senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione degli specifici criteri di selezione. Tale facoltà dovrà essere espressamente prevista nei bandi.

In ogni caso le domande di aiuto di importo finanziario inferiore o uguale a 300,00 euro non potranno essere considerate ammissibili.

L'Amministrazione titolare adotterà l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda, anche se il progetto riguarda territori di più Amministrazioni.

7.4 Ammissibilità delle spese

Per quanto attiene all'ammissibilità delle spese si rinvia:

all'articolo 71 del Reg. (CE) 1698/2005 e ai contenuti del documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" realizzato dalla Direzione generale dello Sviluppo Rurale del Mipaaf ed approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008, con specifica esclusione dei capitoli: 2.3 "Acquisto di materiale usato"; 2.4 "Acquisto di terreni"; 2.5 "Acquisto di beni immobili"; 2.10 "Leasing"; 2.11.1 "Fondi di garanzia".

Per quanto riguarda il capitolo 2.6 "Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro" del medesimo documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" si specifica che per gli interventi realizzati mediante prestazioni volontarie di manodopera, il contributo verrà liquidato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti computabili dal Prezziario regionale per opere e interventi in agricoltura e dall'"Elenco Prezzi per opere

forestali di iniziativa pubblica" in vigore. In ogni caso, è necessario fornire fatture relative ai materiali acquistati.

Non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie di manodopera per quelle tipologie di investimenti per le quali non è possibile stabilire la congruità (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra). In ogni caso non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie di manodopera per gli investimenti connessi all'attuazione dell'Azione 2.

- a quanto prescritto nel PSR al par. 5.2.8 "Altri requisiti generali comuni a più misure", per quanto riguarda nello specifico:
 - a) Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti;
 - b) Elegibilità dell'IVA;
 - c) Materiale usato di sostituzione;
 - d) Spese generali.

In ogni caso, non sono ammesse spese per la gestione e la manutenzione degli investimenti.

8. Realizzazione degli interventi

8.1 Tempi di attuazione degli interventi

I beneficiari devono realizzare gli interventi previsti dal progetto e consegnare la rendicontazione delle spese sostenute, rispettando i tempi indicati dal cronoprogramma allegato alla domanda di aiuto. In ogni caso, relativamente a ciascuna annualità, il termine per l'ultimazione dei lavori e per la rendicontazione delle relative spese è il 31 dicembre di ogni anno. Inoltre la conclusione degli investimenti fissi e mobili e la relativa rendicontazione dovrà necessariamente avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2012.

8.2 Proroghe

Si ammette la presentazione di un'unica istanza di proroga per ogni stralcio annuale del progetto a condizione che la realizzazione degli interventi avvenga entro e non oltre 180 giorni dalla data prevista di fine lavori, pena la revoca del contributo concesso.

L'istanza di proroga deve essere presentata entro la data prevista per la fine dei lavori ed essere debitamente motivata.

In tal caso il beneficiario è tenuto a presentare, entro i 30 giorni successivi alla nuova data di fine lavori, la rendicontazione delle spese sostenute, pena la revoca del contributo concesso.

Resta comunque inderogabile il termine ultimo del 30 giugno 2012 sopra richiamato.

8.3 Varianti al progetto

E' ammessa la presentazione di una sola variante al progetto o agli stralci annuali, purché essa sia motivata e autorizzata con atto dell'Amministrazione titolare. In ogni caso, le modifiche proposte non devono:

- a) contrastare con le finalità della Misura e della specifica Azione per cui è stata presentata domanda di aiuto; nel caso specifico dell'Azione 1 è necessario che la variante richiesta dal singolo beneficiario non comprometta gli obiettivi fissati dall'Accordo Agroambientale;
- b) influire sui punteggi attributi in base ai criteri di selezione utilizzati per l'ammissione al finanziamento;
- c) comportare il superamento dell'importo complessivo del finanziamento approvato;
- d) comportare lo spostamento della data prevista per la fine dei lavori oltre quanto disposto dal precedente paragrafo 8.2.

9. Domande di pagamento e rendicontazione delle spese

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera b), i sostegni previsti dalle Azioni 1 e 2 della Misura 216 possono essere corrisposti ai beneficiari che presentano "domanda di pagamento".

9.1 Presentazione

Le domande di pagamento, anche per stralci annuali, dovranno essere presentate ad avvenuta realizzazione degli investimenti oggetto delle Azioni 1 e 2 della Misura 216, secondo le modalità indicate da AGREA nel Manuale vigente "PSR 2007-2013 – Reg. (CE) n. 1698/05 – Procedura Operativa generale per la presentazione delle domande".

Ai fini della rendicontazione finale degli interventi eseguiti, il beneficiario dovrà presentare congiuntamente alla domanda:

- a) stato finale dei lavori;
- b) copia dei titoli giustificativi quietanzati (fatture, note spese, o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) delle spese sostenute;
- c) ove ne ricorra il caso, verbali di regolare esecuzione delle opere oppure di collaudo.

9.2 Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria delle domande di pagamento è effettuata dall'Amministrazione titolare in relazione a quanto previsto negli specifici bandi territoriali e secondo le prescrizioni in ordine alle attività di controllo previste da AGREA.

10. Gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del PSR 2007-2013, si richiamano le seguenti deliberazioni regionali:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione";
- n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale";
- n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale".

Con tali atti sono state ripartite e attribuite, per ogni singolo ambito territoriale provinciale, le risorse destinate nel periodo di applicazione del PSR 2007-2013 e sono stati definiti i relativi obiettivi finanziari.

Le risorse finanziarie che gli Enti territoriali possono assegnare, riportando nei bandi l'effettiva disponibilità, per l'attuazione dell'Azione 1 e 2 della Misura 216 sono:

• per l'Azione 1: non superiori al 75% delle risorse finanziarie complessivamente attribuibili alle Azioni 1 e 3 secondo quanto disposto dal PSR e dai PRIP;

• per l'Azione 2: quelle individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 28 gennaio 2008.

In relazione a quanto sopra disposto è da intendersi modificato il contenuto della deliberazione della Giunta regionale n. 168/2008, paragrafo 6 - Parte generale - tabella 4 "Previsione di attuazione delle Azioni/Misure a gestione provinciale" con riferimento alla Misura 216, ad eccezione dei riferimenti annuali "Apertura bandi" dell'Azione 3.

In conseguenza di tale modifica è da intendersi superata la tabella di cui al paragrafo 8 "Gestione finanziaria" del Programma Operativo di Misura 216 – Azione 3.

Nel periodo di programmazione 2007-2013, il presente Programma Operativo prevede l'emanazione di un unico bando per l'accesso alle Azioni 1 e 2 della Misura 216.

11. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono effettuate in conformità a quanto riportato:

- nel Reg. (CE) 1975/06, in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo II "Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'Asse 1 e dell'Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4";
- nel paragrafo 11 del PSR 2007-2013.

Come da paragrafo 11.1.2 del PSR 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

La Regione con successivo atto darà attuazione a quanto disposto dal:

- Reg. (CE) 1975/06 Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo"- Titolo II "Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'Asse 1 e dell'Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4", con particolare riferimento all'art. 31 "Riduzioni ed esclusioni";
- D.M. 30125 del 22 Dicembre 2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

12. Perdita dei requisiti e inadempimenti

E' inoltre previsto il recupero dei pagamenti indebitamente percepiti (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 e art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009).

13. Riferimenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente Programma, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi e alle loro successive modifiche e integrazioni:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura;
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- Reg. (CE) n. 1290/05;
- Reg. (CE) n. 1698/05;

- Reg. (CE) n. 1974/06;
- Reg. (CE) n. 1975/06;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia;
- documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" realizzato da Direzione generale dello Sviluppo Rurale del Mipaaf ed approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008.



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR 2007-2013)

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005 Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto vi) - Sottosezione 1 Articolo 41

Misura 216
Sostegni agli investimenti non produttivi

SCHEDE TECNICHE ATTUATIVE DI AZIONI
Azione 1 – Accesso al pubblico e gestione faunistica

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal PSR 2007-2013

AZIONE 1 – Accesso al pubblico e gestione faunistica

Giustificazione logica alla base dell'intervento

In seguito alla rinaturalizzazione dei terreni non più coltivati, compresi gli interventi effettuati in tal senso con precedenti Regolamenti comunitari, in diverse aree della Regione si sono diffuse numerose specie di fauna selvatica, alcune delle quali di interesse comunitario. Si ritiene pertanto necessario dare continuità agli interventi di accesso al pubblico effettuati con il Regolamento 2078/92, sostenendo la conservazione e il ripristino delle strutture e dei percorsi, finalizzati anche alla connessione di emergenze paesaggistiche e naturalistiche esistenti.

Nei territori di montagna e di collina, la progressiva riduzione dell'attività agricola ha accentuato la presenza di alcune specie di ungulati, quali per esempio cinghiale, cervo e capriolo con densità territoriali tali da renderne significativo l'impatto sull'ambiente e sulle attività agricole. La presenza di queste specie mette in evidenza due importanti elementi di criticità strettamente correlati tra loro: da un lato l'impatto che comunque, anche a densità adeguate, queste specie esercitano sulle attività agricole presenti e dall'altro una certa uniformità strutturale di molte aree forestali, tuttora in una fase evolutiva non sufficientemente accompagnata dai necessari interventi selvicolturali. La mancanza di tali interventi comporta l'inaccessibilità che, unita alla rarefazione/scomparsa delle radure, costringe gli animali a spostarsi e ad occupare i terreni coltivati.

L'Azione si propone di sviluppare una gestione attiva delle risorse naturali, coniugando la gestione faunistica con la promozione di servizi ambientali, attraverso la fruizione pubblica di aree significative dal punto di vista ambientale, e la protezione delle attività economiche da potenziali danni derivanti dalla fauna selvatica. Più in generale con questa Azione si intende favorire la messa in atto, da parte dei beneficiari, della gestione sostenibile dell'agroecosistema relativamente a tutte le sue componenti, dunque non solo produttive ma anche legate alla fauna selvatica, la cui presenza, se ben governata, costituisce motivo di diversificazione ambientale e quindi di biodiversità.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

- Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali, in particolare delle aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN).
- Favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000.

Obiettivi operativi

Realizzare e/o mantenere le condizioni per la valorizzazione del patrimonio faunistico in funzione delle attività turistico-ricreative promuovendo la fruizione pubblica del territorio anche con finalità di educazione ambientale.

Descrizione dell'Azione

Gli interventi riguardano progetti finalizzati alla:

- a) realizzazione e ristrutturazione di sentieri e piazzole per escursioni e visite naturalistiche;
- b) realizzazione di cartellonistica;
- c) schermature finalizzate a mitigare il disturbo sulla fauna:
- d) punti di osservazione per bird watching e per la gestione della fauna selvatica (ad esempio capanni, altane e torri di osservazioni);
- e) strutture per la gestione della fauna selvatica finalizzate a garantirne la coesistenza con le attività produttive agro-forestali (ad esempio: nidi artificiali, comprese le piattaforme per favorire la nidificazione delle cicogne, opere e dispositivi per la prevenzione);
- f) interventi finalizzati al sostentamento della fauna selvatica (sono esclusi, in ogni caso, interventi finalizzati alla realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica);

Tali interventi possono essere realizzati solo su terreni agricoli e potranno essere finalizzati anche alla gestione faunistica in coerenza con gli obiettivi della L.R. n. 8/94 e della L.R. n. 6/05

In ogni caso, le aree individuate dagli artt. 19 e 22 della LR n. 8/94 e oggetto della localizzazione degli interventi (cfr. paragrafo Localizzazione) non possono essere interessate dall'attività di caccia.

Il progetto può avere durata quinquennale e dovrà essere articolato per annualità.

Tuttavia, in relazione a quanto stabilito dal Programma operativo della Misura 216 – Azioni 1 e 2, il progetto deve avere una durata tale da consentire il rispetto del termine ultimo per la conclusione delle realizzazioni degli investimenti fissi e mobili, fissato al paragrafo 8 del P.O.M. medesimo.

Tutti gli interventi sopra richiamati dovranno essere realizzati impiegando, ove possibile, materiali che si inseriscano armonicamente nell'ambiente di realizzazione, quali:

- legno trattato al naturale;
- canne/cannicciati;
- inerti naturali o ghiaietto stabilizzato;
- terra battuta;
- siepi vive costituite da specie arbustive e/o arboree autoctone.

In ogni caso, è vietato l'uso di materiali che provochino un significativo impatto ambientale anche in termini di impatto visivo (a tal fine nella scelta dei materiali è necessario prediligere colori che meglio si integrino con quelli del paesaggio circostante).

Sia nella fase di realizzazione degli interventi che durante la gestione degli stessi è necessario adoperare le opportune cautele ed accorgimenti al fine di non arrecare disturbo alla fauna presente, in particolare dall'avifauna nidificante.

Gli interventi di cui al punto c) hanno l'obiettivo di mitigare l'impatto derivante dalla presenza antropica anche lungo i sentieri e i percorsi di cui al punto a). Le schermature devono essere realizzate impiegando esclusivamente materiali quali legno, canne e/o cannicciati, siepi costituite da specie arbustive e/o arboree autoctone (per l'elenco delle specie ammesse si rimanda all'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 17 marzo 2008).

In generale, quando le strutture sono finalizzate all'accesso al pubblico devono essere realizzate in modo da garantire la fruizione anche da parte di un'utenza disabile. Tali strutture possono essere realizzate anche con la finalità di renderle fruibili ad usi didattici: in tal caso sarà necessario

attrezzarle (arredi, materiale didattico, etc.) in maniera adeguata a ricevere la specifica utenza (anche scolastica).

Inoltre, l'accesso al pubblico dovrà essere disciplinato in relazione a:

- § periodo consentito/periodo di divieto;
- § frequenza degli accessi;
- § numero massimo di persone per accesso (se necessario);
- § orari:
- § modalità di esecuzione della visita (ad esempio a piedi, a cavallo, in bici).

Tali elementi devono essere pianificati considerando la necessità di salvaguardare i cicli riproduttivi della fauna stanziale e migratoria.

Il beneficiario si impegna ad assicurare la manutenzione di tutti gli interventi per tutto il periodo di durata dell'impegno. Il dettaglio delle operazioni di manutenzione necessarie dovrà essere definito nell'Accordo Agroambientale e ripreso nei progetti presentati dal singolo beneficiario.

In ogni caso, per il controllo della vegetazione è escluso l'utilizzo dei diserbanti (tale divieto si applica sulle superfici direttamente interessate dagli interventi maggiorate di una fascia di rispetto estesa fino a due metri per lato).

In caso di investimenti mobili, poiché questi possono essere spostati da una zona all'altra è necessario che il beneficiario detenga un apposito registro nel quale vengono annotati per ogni bene mobile oggetto di finanziamento:

- un codice identificativo;
- l'area di utilizzazione; tale area deve essere aggiornata ad ogni spostamento del bene identificato attraverso il codice identificativo ad esso attribuito.

Localizzazione

Tutto il territorio regionale, limitatamente:

- alle aree della Rete Natura 2000;
- alle Aree protette individuate dall'articolo 4 della L.R. n. 6/05 e alle Zone di protezione della fauna selvatica e alle zone di rifugio individuate dagli artt. 19 e 22 della LR n. 8/94; si precisa che la classificazione relativa ad una zona oggetto della presente azione, deve permanere per tutta la durata dell'Accordo Agroambientale attuativo dell'Azione.
- alle aree interessate da ripristini ambientali realizzati con il Reg. (CE) n. 2078/92 o con il Reg. (CE) n. 1257/99.

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle sequenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art. 30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Beneficiari

- Imprenditori agricoli singoli o associati - con le modalità di cui alla L. 228/2001 s.m.i.;

- Comuni;
- Enti di gestione dei Parchi e delle aree protette;
- Associazioni competenti in materia di tutela e/o gestione della flora e della fauna selvatica.

Entità dell'aiuto

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammissibile.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

La presente Azione è coerente con la Legge n. 157/92, la Legge regionale n. 8/94, la Legge n. 394/91 e con la Legge regionale n. 6/05.

Modalità attuative

L'Azione viene attuata attraverso specifici Accordi agroambientali approvati dalle Province.

L'Accordo agroambientale è promosso dall'Amministrazione provinciale con l'obiettivo di dare attuazione all'Azione 1 della Misura 216.

La Provincia consulta i soggetti, pubblici e privati (inclusi i potenziali beneficiari dei sostegni finanziari) che abbiano un interesse alla realizzazione di progetti finalizzati alla gestione faunistica e/o alla fruizione pubblica di un determinato territorio.

Tale modalità ha pertanto lo scopo di favorire la realizzazione degli interventi previsti dall'Azione attraverso progetti elaborati dai singoli aderenti, che siano coerenti tra loro e con gli obiettivi prefissati dall'Accordo Agroambientale stesso.

Ogni Provincia può promuovere uno o più Accordi Agroambientali.

L'Accordo Agroambientale individua:

- a) l'area di applicazione dell'Accordo, all'interno delle aree ammissibili (cfr. paragrafo Localizzazione);
- b) l'elenco e la descrizione degli interventi che si intendono realizzare tra quelli indicati nel paragrafo "Descrizione dell'Azione";
- c) gli interventi che si intendono prioritariamente realizzare.

Gli Enti territoriali approvano nel proprio bando i contenuti di cui ai punti a), b) e c).

L'Accordo Agroambientale approvato dalla Provincia dovrà almeno contenere:

- gli <u>obiettivi</u> perseguiti dall'Accordo;
- la <u>durata</u> che deve essere commisurata alla destinazione d'uso degli investimenti da realizzare;
- la <u>strategia</u>: con riferimento alle aree oggetto dell'Accordo e agli interventi che si intendono attuare, dovranno essere indicate le motivazioni che hanno condotto alle scelte effettuate. Tali motivazioni devono essere supportate da un'analisi del quadro conoscitivo finalizzata ad individuare i fabbisogni locali in merito alle tematiche della gestione faunistica e/o della fruizione pubblica o connesse alle programmazioni/pianificazioni territoriali esistenti. In ogni caso, le scelte strategiche contenute nell'Accordo devono essere coerenti con le strategie fissate dal PRIP e dagli strumenti di programmazione territoriale (con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione e gestione delle Aree protette, alle Misure di conservazione o ai Piani di gestione qualora presenti delle aree della Rete Natura 2000, gli strumenti di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria).

L'Accordo Agroambientale deve essere sottoscritto dai potenziali beneficiari che intendono avvalersi della relativa priorità.



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR 2007-2013)

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005 Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto vi) - Sottosezione 1 Articolo 41

Misura 216
Sostegni agli investimenti non produttivi

SCHEDE TECNICHE ATTUATIVE DI AZIONI

Azione 2 - Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal PSR 2007-2013

AZIONE 2 – Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione è rivolta alla tutela delle condizioni naturali o seminaturali di zone umide, costituite da corpi idrici interni e permanenti, ricadenti in ZPS per le quali sono necessarie opere di conservazione e di ripristino ambientale. La straordinaria ricchezza di biodiversità degli habitat e delle specie presenti nelle zone umide, in particolare di quelle del Delta del Po ricomprese all'interno dell'omonimo Parco regionale, può essere messa rapidamente a rischio dall'assenza di interventi che contrastino l'interramento, che consentano la regolare miscelazione delle acque dolci e salmastre garantendo la peculiarità ambientale di questi delicati ecosistemi che costituiscono paesaggi ad alta valenza naturale e sono funzionali all'efficienza della Rete Natura 2000.

Obiettivi operativi

- Conservare e mantenere la funzionalità del sistema idrico costituito da elementi naturali e seminaturali per consentire lo scambio delle acque interne con quelle esterne e garantire la continua movimentazione e circolazione delle stesse sull'intera superficie delle zone umide;
- Mantenere espurgati i fondali dei canali sub-lagunari e circondariali per contrastarne l'interrimento e favorire il costante apporto di ossigeno disciolto, la miscelazione fra acque dolci e salate e i processi biologici naturali;
- Mantenere e ripristinare i gradienti e i livelli dolci e salmastri differenziati, per favorire nicchie ambientali diversificate all'interno della valle:
- Mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Descrizione della Azione

Gli interventi riguarderanno progetti finalizzati a promuovere la conservazione e l'efficienza degli equilibri idraulici per favorire la circolazione delle acque dolci e salmastre, per conservare la vegetazione emersa e sommersa, per prevenire l'inquinamento delle acque, nonché per contrastare la presenza di specie invasive esterne.

I progetti devono avere durata massima settennale e dovranno essere articolati per stralci annuali.

In relazione a quanto stabilito dal Programma Operativo della Misura 216 – Azioni 1 e 2, il progetto deve avere una durata tale da consentire il rispetto del termine ultimo per la conclusione degli investimenti fissi e mobili, fissato al paragrafo 8 del Programma medesimo.

I progetti possono prevedere le seguenti tipologie di spesa da realizzare su terreni agricoli:

- opere finalizzate al mantenimento dell'equilibrio idraulico;
- ripristino e realizzazione di canalizzazioni sub-lagunari e circondariali;
- ripristino, sagomatura e/o realizzazione di arginature, dossi e barene;
- ripristino o realizzazione di opere o manufatti per ostacolare la presenza di specie animali e vegetali invasive esterne;
- ripristino o realizzazione di habitat compatibili con le zone umide;

 ripristino e realizzazione di percorsi attrezzati per la fruizione pubblica degli habitat oggetto di intervento.

In ogni caso, così come definito dal PSN, gli interventi direttamente connessi alle attività di acquacoltura non sono previsti dalla presente Azione.

Localizzazione

Zone umide ricadenti nelle Z.P.S. del Delta del Po costituite da corpi idrici interni e permanenti che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:

- acque stagnanti;
- acque dolci, salate o salmastre;
- estensione minima: 100 Ha.

Beneficiari

Imprenditori agricoli proprietari o conduttori dei terreni o delle acque, anche in forma associata; Consorzi di Bonifica, Pubbliche Amministrazioni e soggetti gestori dei terreni o delle acque.

Sono esclusi dal beneficio previsto per l'applicazione della presente Azione i soggetti che praticano l'acquacoltura ai fini commerciali.

E' altresì escluso che un beneficiario possa accedere sia ai sostegni finanziari dell'Azione 2 della Misura 216 sia ai contributi concessi a titolo del Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.). Pertanto, un beneficiario che viene ammesso ai contributi concessi a titolo del Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.) in nessun caso potrà accedere al regime di sostegno di cui all'Azione 2 della Misura 216.

Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario si impegna per 10 anni al mantenimento e alla conservazione del sito oggetto dell'intervento e a rispettare le misure generali e specifiche di conservazione o i piani di gestione approvati dalle autorità pubbliche a ciò preposte, nonché i disciplinari di gestione definiti negli eventuali accordi sottoscritti con l'autorità pubblica competente.

Il beneficiario si impegna, inoltre, a:

- evitare l'alimentazione artificiale di fauna ittica e di avifauna nidificante o migratoria;
- non praticare l'acquacoltura ai fini commerciali;
- evitare l'introduzione di specie animali e vegetali alloctone e contrastarne l'eventuale presenza accidentale, con modalità che non causino impatti negativi sulle specie autoctone;
- gestire i livelli idrici e la vegetazione acquatica nel rispetto delle esigenze riproduttive in particolare dell'avifauna di interesse comunitario;
- conservare in efficienza le canalizzazioni sub lagunari e circondariali e le arginature;
- conservare e/o ripristinare dossi e barene;
- mantenere i percorsi attrezzati realizzati in applicazione di precedenti Regolamenti comunitari;
- condurre i terreni agricoli di proprietà circostanti, anche nel caso siano posti all'esterno delle ZPS, rispettandone le misure di conservazione, generali o specifiche, nonché i vincoli e le norme di buona gestione contenute negli eventuali piani di gestione di ZPS.

Il beneficiario si impegna altresì a dotarsi di personale competente per la sorveglianza e la vigilanza in grado di segnalare le emergenze e i pronti interventi per mantenere l'integrità e la sicurezza delle strutture fisiche, per controllare la qualità delle acque ed il buono stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario nonché del paesaggio.

Massimale

Il massimale di spesa è determinato in 800.000 €.

Entità dell'aiuto

Il contributo pubblico non può superare il 50%, erogato in base al piano stralcio annuale e previa esibizione di giustificativi delle spese sostenute.

Coerenza ed interrelazioni

L'Azione è particolarmente coerente con le misure di conservazione per le aree Natura 2000 delle Direttive 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat).